

FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL  
(FONDENEL)

**DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO**

*Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2025*

<b>Titolo</b>	Documento sul Sistema di Governo
<b>Owner</b>	DIRETTORE GENERALE
<b>Ambito di applicazione</b>	FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL (FONDENEL)
<b>Organo decisionale</b>	Consiglio di Amministrazione
<b>Riferimenti normativi</b>	<p>Direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività ed alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP);</p> <p>Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, recante “<i>Disciplina delle forme pensionistiche complementari</i>”, testo unico delle disposizioni in materia di previdenza complementare;</p> <p>Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n.147 recante “<i>Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali</i>”, che recepisce la direttiva c.d. IORP II nell’ordinamento italiano;</p> <p>Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 recante “<i>Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341</i>”.</p>
<b>Modalità di comunicazione</b>	Il Presente Documento viene inviato ai Consiglieri di Amministrazione, ai Sindaci, ai responsabili delle Funzioni fondamentali e ai responsabili delle funzioni organizzative. Il Documento è inoltre pubblicato sul sito web del Fondo.

<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	4
<b>2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO</b> .....	5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA .....	5
ORGANIGRAMMA .....	6
ORGANI SOCIALI.....	7
DIRETTORE GENERALE.....	13
AREE OPERATIVE A RIPOSTO DEL DIRETTORE GENERALE.....	13
FUNZIONI FONDAMENTALI.....	15
ALTRE FUNZIONI A RIPOSTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	16
COMITATI.....	17
SOGGETTI ESTERNI CHE RIENTRANO NELLA GESTIONE DEL FONDO .....	18
<b>3. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO</b> .....	18
<b>4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</b> .....	19
<b>5. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI</b> .....	21
<b>6. POLITICA DI REMUNERAZIONE</b> .....	22

## 1. INTRODUZIONE

Fondenel – Fondo Pensione Dirigenti del Gruppo Enel (di seguito “**Fondenel**” o “**Fondo**”) – è una forma di previdenza complementare per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinato dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ed istituito in attuazione dell’accordo sindacale nazionale del 23 gennaio 1998 stipulato tra ENEL/FNDAI e CISE/FNDAI, CESI/FNDAI e ISMES/FNDAI.

Fondenel è un fondo pensione “preesistente”, costituito in forma di associazione riconosciuta ed iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Ministro del Lavoro del 22 maggio 2000. È iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), Prima Sezione Speciale - Fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica, - al numero 1622.

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine, esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli iscritti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro. Il Fondo, il cui funzionamento è regolato dallo Statuto, opera in regime di contribuzione definita; pertanto, l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio di capitalizzazione.

Ai sensi dell’art.4-*bis* del d.lgs. n.252/2005 (di seguito “**Decreto**”), tenendo altresì conto della Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 recante le “*Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341*” (di seguito “**Deliberazione COVIP**”), il Fondo deve dotarsi di un sistema di governo efficace, in grado di garantire una sana e prudente gestione, in considerazione delle dimensioni, della natura e della complessità dell’attività svolta. Tale sistema deve caratterizzarsi da una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno dei soggetti che contribuiscono al funzionamento del Fondo e che assicurino un’efficiente trasmissione delle informazioni tra gli stessi. Inoltre, il sistema di governo deve essere disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e da garantire l’efficienza e l’efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l’idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l’attendibilità e l’integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

In materia di governance, gli obiettivi imposti dalla normativa ai fondi pensione possono essere così sintetizzati:

- efficacia del sistema, che assicuri una gestione sana e prudente dell’attività;
- struttura organizzativa trasparente ed adeguata;

- attribuzione chiara delle responsabilità, appropriatamente separate;
- sistema efficace di trasmissione delle informazioni;
- proporzionalità del sistema di governo alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione;
- valutazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario.

In tale contesto, il presente Documento illustra il sistema di governo societario del Fondo, fornendo un quadro della composizione e delle attribuzioni degli organi, così come della struttura organizzativa attraverso la quale il Fondo svolge la propria attività e la rappresentazione delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni di controllo, oltre ad una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di controllo interno, nonché le informazioni chiave in merito alle regole e ai principi adottati dal Fondo in materia di gestione dei rischi e di remunerazione del personale e degli organi sociali.

## **2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

L'assetto organizzativo del Fondo è caratterizzato da una struttura interna così articolata.

#### **Governance:**

- Assemblea dei Delegati;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Collegio dei Sindaci;
- Comitato per il Piano di Continuità Operativa;
- Direttore Generale.

#### **Funzioni Fondamentali e Funzioni di controllo:**

- Funzione di Revisione Interna (affidata esternamente a Protection Trade S.r.l.);
- Funzione di Gestione dei Rischi;
- Funzione di Gestione e Sorveglianza dei rischi informatici;
- Funzione di Gestione del canale interno di segnalazione c.d. Whistleblowing (affidata esternamente al Titolare della Funzione di Revisione Interna);
- Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Funzione Conflitto di Interessi;


- Funzione Protezione dei Dati (DPO);
- Organismo di Vigilanza (OdV).

## Struttura operativa:

- Area finanza;
- Area Amministrazione;
- Area Prestazioni;
- Area Legale e Compliance.

## ORGANIGRAMMA

Si riporta di seguito l'Organigramma del Fondo, che rappresenta l'insieme degli organi e l'articolazione delle funzioni che operano all'interno dello stesso:



## ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali a cui è affidato il funzionamento del Fondo, e le rispettive attribuzioni, sono illustrati nella sezione dedicata all'organizzazione (Parte IV – Profili organizzativi) dello Statuto del Fondo, a cui si rimanda per i dettagli, e sono di seguito individuati:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

L'**Assemblea dei Delegati** è composta da trenta componenti, dei quali quindici in rappresentanza dei Dirigenti e quindici in rappresentanza delle Società aderenti, eletti tra gli aderenti sulla base del Regolamento elettorale, che costituisce parte integrante dello Statuto.

Le attribuzioni dell'Assemblea dei Delegati sono definite all'art. 16 dello Statuto del Fondo. In particolare, ai fini del presente documento, si riportano di seguito le attività di cui si occupa l'Assemblea dei Delegati.

L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria:

- a) elegge il proprio Presidente;
- b) approva il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa del Fondo;
- c) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione (compresi eventuali componenti supplenti) e revoca i componenti stessi in qualunque momento;
- d) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
- e) provvede, immediatamente dopo l'elezione di cui alle precedenti lettere c) e d), a fissare la data di prima convocazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, stabilendo altresì i relativi ordini del giorno delle rispettive riunioni;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, promuovendo l'azione sociale di responsabilità ai sensi degli articoli 2393 e 2407 del Codice civile;
- g) determina il compenso degli Amministratori e dei componenti il Collegio dei Sindaci;
- h) delibera sugli indirizzi generali della gestione di Fondenel e sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
- i) delibera, su proposta motivata dell'organo di controllo, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale iscritta ad un apposito registro, a cui affidare la revisione legale dei conti di Fondenel, e determina il corrispettivo per lo svolgimento di tali attività e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico;

- l) revoca, per giusta causa, l'incarico di revisione legale dei conti, sentito il Collegio dei Sindaci, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
- m) delibera sull'esclusione degli aderenti.

L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni e/o integrazioni dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) sulla proroga della durata o sullo scioglimento di Fondenel, proposto dal Consiglio di amministrazione, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario.

Il **Consiglio di Amministrazione** è composto da sei componenti, per metà eletti dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei Dirigenti e per metà eletti in rappresentanza delle Società aderenti.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di situazioni impeditive, cause di ineleggibilità o incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 giugno 2020, n. 108).

In ottemperanza alle disposizioni dell'art.5, comma *7-bis* del Decreto, il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono elencate nell'art.20 dello Statuto del Fondo. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea dei Delegati;
- b) elegge il Presidente scegliendolo, alternativamente, per un mandato tra i consiglieri eletti dai Delegati in rappresentanza delle Società aderenti e, per quello successivo, tra i consiglieri eletti dai Delegati in rappresentanza dei Dirigenti aderenti; elegge altresì contestualmente il Vice Presidente scegliendolo ogni volta tra i membri nominati dalla categoria di aderenti che non ha espresso il Presidente; nomina il Segretario del Consiglio di amministrazione;
- c) delibera il conferimento del potere di rappresentare il Fondo per singoli atti o categorie di atti, individuandone i limiti da inserire nella corrispondente procura;
- d) fissa gli indirizzi organizzativi e gestionali del Fondo, nominando ed eventualmente revocando il Direttore Generale del Fondo;

- e) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- f) definisce il sistema di controllo della gestione finanziaria, i criteri di scelta degli investimenti e di ripartizione del rischio nella gestione delle risorse del Fondo, le relative politiche di investimento in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 dello Statuto, i prospetti del valore e della composizione del patrimonio e controlla l'operato di tutti i soggetti con i quali sono stipulate le convenzioni di gestione delle risorse;
- g) sceglie i soggetti gestori delle risorse e il depositario nei modi stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 29 dello Statuto, l'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite di cui all'articolo 11 dello Statuto, e l'eventuale gestore amministrativo, con le modalità stabilite dall'articolo 31, comma 2, dello Statuto, nonché approva le convenzioni con detti soggetti;
- h) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati;
- i) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo annuale, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
- j) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio preventivo relativo alle spese di amministrazione del Fondo;
- k) convoca l'Assemblea dei Delegati almeno una volta all'anno;
- l) avvia le procedure per l'elezione dei componenti l'Assemblea dei Delegati, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale;
- m) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- n) definisce la politica di remunerazione;
- o) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- p) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- q) definisce i piani d'emergenza;
- r) effettua la valutazione interna del rischio;
- s) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- t) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- u) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- v) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;

- w) approva le modifiche della normativa statutaria, per adeguarla a sopravvenute disposizioni normative, nonché alle disposizioni, istruzioni e indicazioni della Commissione di Vigilanza;
- x) assicura gli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione come previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- y) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli aderenti, nonché adeguati strumenti per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenuti opportuni e comunque in conformità dei criteri elaborati dalla Commissione di Vigilanza;
- z) adotta le necessarie decisioni in materia di spese previste dall'articolo 7, comma 3, dello Statuto;
- aa) fornisce istruzioni specifiche al Presidente, ad altro Consigliere o ad altro soggetto all'uopo delegato per l'esercizio dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari di proprietà del Fondo;
- bb) delibera le misure da adottare nei confronti delle Società e dei Dirigenti aderenti nel caso di mancato versamento dei contributi, così come previsto dall'articolo 8, comma 10, dello Statuto;
- cc) riferisce alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari, in caso di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso;
- dd) predispone il documento sulle anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 2, dello Statuto;
- ee) decide in ordine a tutte le problematiche connesse con la partecipazione al Fondo, nonché su eventuali ricorsi degli aderenti.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2022/2554 in materia di resilienza operativa digitale (cd. "Regolamento DORA"), direttamente applicabile nell'ordinamento italiano a partire dal 17 gennaio 2025, che ha introdotto nuovi compiti e attribuzioni al Consiglio di Amministrazione, volti ad implementare strategie efficaci per identificare, valutare e mitigare i rischi associati all'uso delle tecnologie ICT, è altresì previsto che il Consiglio di Amministrazione definisca e approvi l'attuazione di tutte le disposizioni concernenti il quadro per la gestione dei rischi informatici, di cui all'articolo 6 del Regolamento DORA, e vigili su tale attuazione, ferma restando la responsabilità ultima del Consiglio di Amministrazione sulla supervisione complessiva di tali strategie. In particolare, il Consiglio provvede ad individuare l'assetto organizzativo in materia ICT, assegnando i ruoli e le responsabilità previste dal Regolamento predetto e svolgendo un'attività di monitoraggio circa la corretta esecuzione di quanto previsto dalla normativa di riferimento. Inoltre, assume la responsabilità finale per la gestione dei rischi informatici e definisce e approva la strategia di resilienza operativa digitale, predisponendo politiche miranti a garantire il mantenimento di standard elevati di disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati.

Tali nuovi compiti del CdA, possono essere così sintetizzati:

- a) Responsabilità sulla governance del rischio informatico: approva, supervisiona e si assume la responsabilità dell'attuazione del quadro di gestione dei rischi informatici, garantendo l'allocazione di risorse adeguate.
- b) Definizione della tolleranza al rischio ICT: stabilisce chiaramente i livelli di tolleranza al rischio informatico, in linea con le esigenze del Fondo.
- c) Supervisione degli accordi con i fornitori terzi: ha la responsabilità di approvare e monitorare periodicamente gli accordi con i fornitori di servizi ICT, specialmente quelli considerati “critici”.
- d) Approvazione e revisione della strategia di resilienza digitale: approvare, revisiona periodicamente e supervisiona l'attuazione delle Politiche di resilienza operativa digitale.
- e) Test di resilienza: garantisce l'esecuzione di test periodici di resilienza operativa digitale e ne valuta i risultati.
- f) Gestione degli incidenti informatici: approva e rivede la Politica di gestione degli incidenti informatici, inclusi i protocolli per la classificazione degli incidenti e le procedure di intervento.
- g) Conformità normativa: ha la responsabilità di garantire la conformità con i requisiti richiesti dal Regolamento DORA, inclusa la preparazione di materiale e/o documentazione verso la COVIP.
- h) Formazione e consapevolezza: assicura che tutti i membri del CdA stesso e il personale del Fondo ricevano una formazione adeguata sui rischi informatici e sulla resilienza operativa digitale.
- i) Comunicazione con le Autorità di Vigilanza: ha la responsabilità, in caso di incidenti informatici significativi, di garantire la tempestiva comunicazione alla COVIP.
- j) Monitoraggio dell'efficacia: garantisce un monitoraggio continuo dell'efficacia delle misure di resilienza operativa digitale implementate e adotta azioni correttive quando necessario.

**Il Presidente ed il Vice Presidente** del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera a), dello Statuto del Fondo.

Le attribuzioni e i poteri del Presidente sono disciplinati dall'articolo 22 dello Statuto.

In particolare, il Presidente:

- a. ha la rappresentanza legale del Fondo e sta per esso in giudizio; su delibera conforme del Consiglio di Amministrazione, può conferire ad altri il potere di rappresentare il Fondo per singoli atti o categorie di atti, individuandone i limiti nella procura conferita;
- b. sovrintende al funzionamento del Fondo;
- c. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;

- d. provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei Delegati;
- e. comunica alla Commissione di Vigilanza ogni variazione o innovazione della Fonte istitutiva, allegando una nota nella quale sia descritto il contenuto della variazione stessa;
- f. svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Il **Collegio dei Sindaci** è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica dall'Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei Dirigenti e metà in rappresentanza delle Società aderenti.

In particolare, il Collegio dei Sindaci:

- a. controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento;
- b. indice le elezioni dei componenti l'Assemblea dei Delegati qualora il Consiglio di amministrazione del Fondo non vi provveda entro il 33° mese di permanenza in carica;
- c. formula all'Assemblea dei Delegati una proposta, motivata, in ordine al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere;
- d. segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo;
- e. ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- f. ha l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404 Codice civile, comma 4, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio;
- g. viene informato periodicamente e valuta i risultati del lavoro della Funzione di Revisione Interna, esaminando le periodiche relazioni ed ogni altra comunicazione prodotte dalla stessa;
- h. viene informato periodicamente ed esamina altresì le relazioni periodiche di conformità trasmesse dalla Funzione di compliance (ove prevista);
- i. viene specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di Revisione Interna e di compliance (ove prevista);

- j. conserva un'adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive proposte.

## **DIRETTORE GENERALE**

Il **Direttore Generale** è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.26 dello Statuto del Fondo, svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di situazioni impeditive o cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

In particolare, il Direttore Generale del Fondo:

- a. è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;
- b. ha il compito di attuare le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso la predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del Fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e del depositario;
- c. supporta il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del Fondo e con le risorse disponibili;
- d. assicura l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al Fondo e la connessa reportistica alla COVIP;
- e. invia alla COVIP dati e notizie ed ogni altra comunicazione previsti dalla normativa vigente;
- f. è responsabile del Piano di Continuità Operativa.

## **AREE OPERATIVE A RIPORTO DEL DIRETTORE GENERALE**

Nell'ambito dell'assetto organizzativo del Fondo sono altresì presenti, a riporto diretto del Direttore Generale, le seguenti aree operative: Finanza, Amministrazione, Prestazioni, Legale e Compliance.

Si riportano sinteticamente di seguito le attività svolte dalle singole aree:

- a) **Area Finanza:** l'area ha il compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nell'impostazione della politica di investimento, nella selezione dei gestori, nella verifica della gestione finanziaria, nel controllo dell'attuazione delle strategie e valutazione dell'operato dei gestori, nonché nel predisporre e mantenere aggiornato il documento sulla politica di investimento. Nello svolgimento di tali compiti l'area gestisce i rapporti con l'Advisor, il depositario, la compagnia di assicurazione, i gestori e l'Autorità di Vigilanza. In tale contesto, l'area Finanza ha il compito di identificare, valutare e prevenire, in via continuativa, i rischi finanziari anche attraverso attività di supporto e consulenza agli organi sociali e alle altre strutture del Fondo, avvalendosi, laddove necessario, della collaborazione dell'Advisor. A tal fine, l'area Finanza si coordina con la Funzione di Risk Management

soprattutto riguardo alle sue specifiche attività di controllo di secondo livello e fornisce tutto il supporto e l'informativa necessaria.

- b) **Area Amministrazione:** l'area assicura, in stretto contatto con il service amministrativo, la corretta tenuta della contabilità generale, la gestione del personale e la redazione del Bilancio di esercizio; predispose il Budget di Fondenel e gestisce i rapporti con consulenti e fornitori, con gli istituti di credito e con la società di revisione contabile. In tale contesto, l'area ha il compito di identificare, valutare e prevenire, in via continuativa, i rischi connessi all'attività operativa del Fondo, nell'ambito della gestione previdenziale, contabilità e fiscalità e segreteria generale, anche attraverso attività di supporto e consulenza agli organi sociali, al Direttore Generale e alle altre strutture del Fondo, avvalendosi principalmente, laddove necessario, della collaborazione del service amministrativo. A tal fine, l'area Amministrazione si coordina con la Funzione di Risk Management con riferimento alle sue specifiche attività operative e di controllo, fornendo tutto il supporto e l'informativa necessaria.
- c) **Area Prestazioni:** l'area gestisce le pratiche delle posizioni attive e l'erogazione delle prestazioni, intrattiene rapporti continuativi con il gestore amministrativo per lo scambio di informazioni e con la compagnia di assicurazione all'atto di trasferirle le posizioni per la costituzione in rendita con apertura di polizze nominative. Si interfaccia, all'occorrenza, con il depositario ed ordinariamente con gli associati dirigenti, i familiari fiscalmente a carico, le altre forme pensionistiche complementari (per la gestione dei trasferimenti delle posizioni), le aziende e gli studi di consulenza. In tale contesto, l'area Prestazioni ha il compito di identificare, valutare e prevenire, in via continuativa, i rischi relativi alle attività sulle prestazioni anche attraverso attività di supporto e consulenza agli organi sociali e alle altre strutture del Fondo. A tal fine, l'area Prestazioni si coordina con la Funzione di Risk Management soprattutto riguardo alle sue specifiche attività di controllo di secondo livello e fornisce tutto il supporto e l'informativa necessaria.
- d) **Area Legale e Compliance:** l'area si occupa degli aspetti legali e di conformità relativi alle diverse attività del Fondo, anche connessi a procedure, prassi operative, regolamenti, previsioni normative e regolamentari, individuando le problematiche emergenti e segnalando le relative soluzioni, al fine di garantire che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire le violazioni della normativa di riferimento, nonché curando la gestione del precontenzioso e dei rapporti con i legali esterni del Fondo in relazione all'eventuale contenzioso giudiziale e stragiudiziale. In particolare, l'area segue l'evoluzione della normativa di settore, verifica preventivamente la conformità della gestione del Fondo al quadro normativo di riferimento, individua i relativi profili di interesse e gli eventuali conseguenti adempimenti, collaborando con le altre funzioni del Fondo nell'adozione delle necessarie procedure interne adeguate a prevenire il rischio di non conformità alle norme. In tale contesto, l'area Legale e Compliance si coordina con la Funzione di Risk Management soprattutto riguardo alle sue specifiche attività di controllo.

## FUNZIONI FONDAMENTALI

In linea con quanto previsto dagli artt. 5-ter e 5-quarter del Decreto e successive modifiche, il Fondo ha istituito la Funzione di Risk Management e la Funzione di Revisione Interna.

La Funzione di **Risk Management** concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi ed è strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza e l'efficacia del sistema nel suo complesso. Inoltre, essa concorre alla definizione del sistema di controllo della gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza ed efficacia del sistema stesso.

La Funzione di Risk Management riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della metodologia e del processo di valutazione e monitoraggio dei rischi.

In particolare, la Funzione di Risk Management:

- a) definisce i criteri e le metodologie per la misurazione e valutazione dei rischi;
- b) supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione di un efficace Sistema di Gestione e Controllo dei Rischi che, anche con riguardo alle attività esternalizzate, assicuri la conformità della gestione dei rischi del Fondo alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative applicabili al Fondo, oltre che alla Politica di Gestione dei Rischi adottata;
- c) per alcune specifiche tipologie di rischio può proporre al Consiglio di Amministrazione la definizione e/o l'aggiornamento di limiti operativi;
- d) predispose il documento di valutazione interna del rischio e la reportistica periodica sulla valutazione e monitoraggio dei rischi e la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale;
- e) inoltre, nei casi individuati all'art. 5-bis, comma 5, del Decreto, il titolare della Funzione di Risk Management, dopo aver dato informativa al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile, comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive.

La Funzione di Risk Management effettua la Valutazione Interna del Rischio, ai sensi dell'art. 5-*nonies* del Decreto, con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il Fondo, almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del Fondo. I risultati della Valutazione Interna del Rischio sono sintetizzati e formalizzati in un apposito report che fornisce una valutazione globale del processo di gestione dei rischi implementato dal Fondo.

La Funzione di Risk Management, con il supporto del Direttore Generale e delle altre strutture del Fondo interessate, è responsabile dell'elaborazione, della formalizzazione e dell'aggiornamento della Politica di Gestione dei Rischi. Tale Politica è approvata dal Consiglio di Amministrazione ed è rivista con cadenza almeno triennale o, nel caso se ne riscontri la necessità, con maggiore frequenza.

Il Responsabile della Funzione di Risk Management è supportato dal Direttore Generale in virtù della sua precedente esperienza pluriennale in una società di revisione, della sua abilitazione all'esercizio

della professione di dottore commercialista, nonché dell'esperienza e maturata competenza pluriennale nell'ambito della previdenza complementare.

La Funzione di **Revisione Interna**, istituita ai sensi dell'art.5-*quater* del Decreto, riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e ha il compito di monitorare e valutare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e degli altri elementi relativi all'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo nonché l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'esternalizzazione della Funzione di Revisione Interna, affidando la titolarità dell'incarico ad un soggetto esterno, che opera in maniera indipendente ed autonoma e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, nonché, nell'ottica del rapporto di collaborazione sotteso, al Collegio dei Sindaci.

Nel dettaglio, la Funzione di Revisione Interna:

- a) verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il Fondo;
- b) verifica l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali;
- c) convalida l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-*bis*, comma 5, del Decreto;
- d) esamina gli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato, altresì, al titolare della Funzione di Revisione Interna l'incarico di Responsabile della gestione del canale di segnalazione interno c.d. "Whistleblowing", di cui al d. lgs. n.24/2023.

## **ALTRE FUNZIONI A RIPORTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Fondo è inoltre dotato di altre funzioni a diretto riporto del Consiglio di Amministrazione:

- a) il **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)**: è il soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), designato per sorvegliare l'osservanza del suddetto Regolamento;
- b) il **Responsabile della Funzione Conflitto di Interessi**: è il soggetto incaricato di identificare, gestire e monitorare le situazioni di potenziale conflitto d'interesse;
- c) il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**: è il soggetto, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 81/2008, designato dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex art. 33 del predetto decreto;
- d) il **Responsabile della gestione del canale interno di segnalazione (c.d. disciplina Whistleblowing)**: è il soggetto cui il Fondo ha conferito la gestione del canale di segnalazione interno di cui all'art.4, co.2, del d.lgs. n.24/2023 deputato a ricevere le segnalazioni di condotte illegittime, violazioni della normativa nazionale e dell'Unione

Europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità del Fondo di cui si ha conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, garantendo allo stesso tempo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione ex d.lgs. n.24/2023;

- e) il **Responsabile della Funzione di Gestione e della Sorveglianza dei rischi informatici**: è il soggetto, dotato delle necessarie competenze tecnico-informatiche e di una approfondita conoscenza dei sistemi e degli apparati tecnologici utilizzati per la normale operatività del Fondo, al quale è attribuita la responsabilità della gestione e della sorveglianza dei rischi informatici, ai sensi dell'art.6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2022/2554 in tema di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, con riporto diretto al Consiglio di Amministrazione. La Funzione, in particolare:
- concorre, con il Consiglio di Amministrazione, alla definizione e all'attuazione del quadro per la gestione dei rischi informatici;
  - definisce i criteri e le metodologie di misurazione e valutazione dei rischi ICT affinché siano adeguati al quadro per la gestione dei rischi informatici e al profilo di rischio del Fondo;
  - individua, valuta e gestisce i rischi ICT in modo continuativo, tenendo in debito conto delle variazioni tempo per tempo intervenute nella natura e nella complessità dell'attività del Fondo e nel contesto normativo di riferimento;
  - è responsabile del monitoraggio e del controllo dei rischi ICT, assicurando che gli stessi siano mantenuti entro i limiti della propensione al rischio del Fondo, ed è preposta alla verifica dell'aderenza dell'operatività in ambito ICT al quadro gestionale definito dal Consiglio di Amministrazione;
  - è coinvolta o resa edotta in merito alle politiche, procedure e strumenti per la sicurezza dei sistemi ICT del Fondo, nonché in merito a qualsiasi attività o evento in grado di influenzare in misura rilevante il profilo di rischio del Fondo (es. incidenti operativi o di sicurezza significativi) o a qualsiasi modifica sostanziale ai sistemi e/o ai processi ICT, ricevendo le informazioni relative a minacce, vulnerabilità e incidenti, come risultanti dal monitoraggio effettuato nell'ambito del processo di gestione della sicurezza delle informazioni.

## COMITATI

Il Fondo ha costituito il **Comitato per il Piano di Continuità Operativa**, composto dal Responsabile del Piano di Continuità Operativa (RCO), Presidente e Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha il compito di supportare l'RCO nella gestione delle situazioni di emergenza.

## **SOGGETTI ESTERNI CHE RIENTRANO NELLA GESTIONE DEL FONDO**

Si riportano di seguito i soggetti esterni che si occupano della gestione del Fondo.

Il **Service Amministrativo**, come da accordi contrattuali con il Fondo, svolge i seguenti compiti:

- a) gestione amministrativa, che comprende la gestione della contribuzione mensile, l'acquisizione e la variazione delle anagrafiche, la gestione dei trasferimenti, la gestione dei riscatti, la gestione delle anticipazioni, la gestione delle variazioni delle linee di investimento (*switch*), la gestione titoli e valorizzazione patrimonio;
- b) gestione contabile e fiscale;
- c) gestione degli altri adempimenti, che comprende la gestione dei rapporti con altri Enti, le estrazioni ed elaborazioni su richiesta del Fondo, reclami, hosting, gestione e aggiornamento del sito web e dell'area riservata di aderenti e aziende, ecc;
- d) amministrazione del personale del Fondo;
- e) gestione documentale.

Le **Compagnie di Assicurazione**, come da accordi contrattuali con il Fondo, si occupano dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita.

## **3. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO**

Gli attori coinvolti nel processo di investimento di cui all'art. 5 delle “*Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*” sono rappresentati, secondo le rispettive attribuzioni descritte nei precedenti paragrafi, dai seguenti soggetti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Area Finanza;
- Funzione di Risk Management;
- Funzione di Revisione Interna.

A questi si aggiungono:

- Advisor Finanziario;
- Gestori Finanziari (soggetti incaricati della gestione);
- Depositario;

i cui ruoli e compiti, in relazione al processo di investimento, sono di seguito delineati.

L'**Advisor Finanziario** svolge le seguenti attività:

- a) fornisce una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari;
- b) assiste l'area Finanza nell'elaborazione di analisi e raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione riguardo allo sviluppo e alla modifica della politica di investimento, al fine di assicurare la coerenza dell'insieme delle azioni intraprese con gli obiettivi perseguiti;

- c) supporta l'area Finanza nell'eventuale proposta di revisione dell'asset allocation dei comparti nel caso di non adeguatezza degli stessi rispetto agli obiettivi definiti dovuta a modifiche strutturali del profilo rischio/rendimento di una o più delle classi di attività, oppure alla modifica e/o aggiornamento degli obiettivi medesimi;
- d) assiste l'area Finanza nella verifica della gestione finanziaria producendo reportistica periodica dei risultati finanziari conseguiti, ivi inclusa un'analisi di performance attribution e contribution;
- e) fornisce all'area Finanza una valutazione prospettica dei rischi di portafoglio di breve termine utile a verificare le probabilità *ex-ante* di raggiungimento degli obiettivi finanziari dei comparti e la coerenza delle soglie di rischiosità adottate;
- f) supporta l'area Finanza nell'attività di selezione dei gestori finanziari;
- g) assiste l'area Finanza nell'aggiornamento del documento sulla politica di investimento, per la parte riguardante l'individuazione degli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria, dei criteri da seguire nella sua attuazione, e dei sistemi di controllo della gestione finanziaria.

La gestione delle risorse del Fondo è affidata ai **Gestori Finanziari** sulla base di apposite convenzioni di gestione. In particolare, i Gestori Finanziari svolgono le seguenti attività:

- investono le risorse ad essi affidate dal Fondo, con l'obiettivo, coerentemente con il profilo di rischio/rendimento definito, di realizzare extra-rendimenti rispetto all'indicatore di riferimento;
- trasmettono al Fondo la rendicontazione prevista (incluse le situazioni in conflitto di interesse con il Gestore o con il Fondo, come definite dalla Politica sui Conflitti di Interesse del Fondo);
- relazionano il Fondo in occasione di specifici incontri periodici;
- esercitano il diritto di voto derivante dal portafoglio in gestione e spettante al Fondo secondo le modalità impartite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un'apposita delega.

Il **Depositario** esegue le attività ad esso affidate dalla legge, dallo Statuto e dalle convenzioni in essere. Inoltre, trasmette le ulteriori informazioni eventualmente richieste dal Fondo al fine di alimentare il sistema di verifica e controllo della gestione finanziaria.

In relazione ai criteri di gestione e degli indirizzi fondamentali della politica di investimento, si fa presente che il Fondo ha introdotto criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance aziendale come guida per la selezione delle aziende emittenti in cui investire.

#### 4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il comma 5 dell'art. 4-*bis* del Decreto prescrive l'adozione, da parte dei fondi pensione, di un efficace sistema di controllo interno (di seguito anche "SCIP") che coinvolge strutture, soggetti e procedure di verifica dell'operatività (a tutti livelli del fondo pensione) con l'obiettivo di garantire l'efficienza del rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità nonché l'emersione delle eventuali anomalie e la rappresentazione di chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

I soggetti rilevanti nell'ambito del SCI sono gli organi di governo e di controllo del Fondo, nel dettaglio: (i) il **Collegio dei Sindaci** che rappresenta il vertice del sistema di vigilanza, al quale spetta il compito di segnalare all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo, indicando e sollecitando l'adozione di idonee misure correttive e verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate; (ii) il **Consiglio di Amministrazione**, quale organo di supervisione strategica; e (iii) il **Direttore Generale** cui spetta il compito di assicurare l'adozione di un sistema di controllo interno adeguato. A questi organi si aggiungono le Funzioni Fondamentali, la Funzione di Gestione e della Sorveglianza dei rischi informatici e le altre strutture del Fondo (Aree Operative e Funzioni), i cui rispettivi ruoli e compiti, anche in ambito di controllo interno, sono stati delineati nel precedente paragrafo 2.

Il quadro degli attori del sistema di controllo interno è, infine, completato dalle seguenti figure di controllo di cui si avvale il Fondo:

- la **Società di Revisione Legale dei conti**: è nominata, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto, dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Collegio dei Sindaci e ha il compito di espletare l'attività di revisione legale dei conti previste dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016. In particolare, essa ha il compito di effettuare la revisione contabile con l'obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio del Fondo e di verificare la regolare tenuta della contabilità del Fondo e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- l'**Organismo di Vigilanza (ODV)**: è l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del modello organizzativo sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2001.

Il SCI è articolato su più livelli, cui corrispondono differenti gradi di responsabilità. Nello specifico:

- **controlli di primo livello (o controlli di linea)**: consistono nelle verifiche realizzate direttamente dalle "strutture di linea" ovvero da chi svolge operativamente una determinata attività oppure da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa unità organizzativa o funzione. Tali controlli mirano ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e sono effettuati dalle strutture operative interne o esterne, oppure sono intrinseci nelle procedure informatiche esistenti (sia interne che esterne);
- **controlli di secondo livello**: consistono nelle verifiche realizzate da funzioni distinte dalle strutture di linea, ovvero la Funzione di Risk Management e l'area Legale e Compliance, con l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività del Fondo alle regole interne e alla normativa vigente (nazionale e internazionale);
- **controlli di terzo livello**: consistono nelle verifiche realizzate, in via periodica o ad evento, da strutture indipendenti con riporto funzionale diretto al Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo di valutare la completezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure di controllo nonché individuare la presenza di

violazioni delle procedure e della regolamentazione. Tale tipologia di controlli è affidata alla Funzione di Revisione Interna.

Al fine di consentire ai diversi soggetti coinvolti nel SCI di svolgere adeguatamente il loro ruolo nell'ambito di tale sistema, sono definiti appositi flussi informativi tra tutti i soggetti, descritti in dettaglio nelle Politiche di Gestione dei Rischi e di Revisione Interna adottate dal Fondo.

## 5. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5-ter del Decreto, secondo il quale i fondi pensione devono dotarsi di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali, il Fondo ha istituito la Funzione di Risk Management ed ha approvato la relativa Politica di Gestione dei Rischi. La Funzione concorre alla definizione ed alla attuazione della politica, verificando l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso.

La **Politica di Gestione dei Rischi** identifica i principi e gli standard minimi inerenti al processo di gestione e controllo dei rischi del Fondo, coerentemente con le disposizioni normative di carattere sovranazionale (Direttiva UE n. 2016/2341 e Linee Guida EIOPA) e di carattere nazionale (art. 5-ter e art. 5-nonies del Decreto e Delibere Covip) e con gli obiettivi e la propensione al rischio stabilita dal Fondo stesso.

- La Politica di Gestione dei Rischi definisce, tra l'altro, i compiti di ciascun soggetto del Fondo in materia di gestione dei rischi. La gestione dei rischi è infatti realizzata mediante un processo che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, i diversi organi e soggetti di governo, direzione e controllo presenti nell'organizzazione del Fondo, oltre alla Funzione di Risk Management.

Il processo di gestione e controllo dei rischi, descritto nella Politica di Gestione dei Rischi, permette di identificare, valutare e gestire e monitorare i rischi nel continuo, tenendo altresì conto delle variazioni intervenute nella natura e complessità dell'attività del Fondo e nel contesto di mercato. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- 1) **identificazione e definizione dei rischi (*Risk Identification*)**: consiste nella identificazione dei principali rischi in ciascun processo di gestione, inclusi i rischi relativi a nuovi processi e i rischi emergenti;
- 2) **misurazione e valutazione dei rischi (*Risk Measurement & Assessment*)**: consiste nella definizione delle più opportune metodologie e metriche quantitative e qualitative (a seconda della tipologia di rischio) per la misurazione dei rischi (*Key Risk Indicator*) e la valutazione degli stessi;
- 3) **definizione del "risk appetite" e delle strategie di gestione dei rischi (*Risk Strategy*)**: consiste nelle attività che definiscono l'approccio del Fondo verso ciascuno dei rischi

individuati nella Politica di Gestione dei Rischi (ossia il cosiddetto “*risk appetite*”) e nella definizione delle strategie di gestione di alto livello da adottare di conseguenza;

- 4) **identificazione delle misure di trattamento dei rischi (*Risk Management*)**: consiste nelle attività che identificano le misure operative concrete che devono essere implementate dalla struttura del Fondo per il trattamento dei rischi in ottemperanza al “*risk appetite*” e alle strategie di trattamento dei rischi definite dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) **implementazione delle misure di trattamento dei rischi (*Risk Treatment*)**: consiste nell’implementazione delle diverse misure operative concrete definite dal Direttore Generale del Fondo per il trattamento dei rischi;
- 6) **controllo dei rischi (*Risk Control*)**: consiste nelle attività di monitoraggio e controllo mirate a verificare che le esposizioni ai rischi del Fondo o degli aderenti al Fondo non superino i limiti operativi definiti dal Consiglio di Amministrazione e ad attuare le azioni di mitigazione identificate per ridurre le esposizioni al rischio e la loro adeguatezza;
- 7) **reporting dei rischi e segnalazioni all’Autorità di Vigilanza (*Risk Reporting*)**: consiste nell’attività di produzione di un’adeguata informativa e reportistica in merito al profilo di rischio complessivo del Fondo ed all’attività di monitoraggio sull’esposizione a ciascuno dei rischi individuati nella Politica di Gestione dei Rischi, da indirizzare sia verso gli organi interni del Fondo (in particolare il Direttore Generale ed il Consiglio di Amministrazione) sia verso la COVIP ove richiesto.

## 6. POLITICA DI REMUNERAZIONE

Con l’obiettivo di assicurare l’adozione di un sistema retributivo coerente con i principi delineati dal comma 4 dell’art. 5-*octies* del Decreto, tenuto altresì conto della Deliberazione COVIP, il Fondo ha redatto una Politica di Remunerazione che illustra i principi, le direttive, le responsabilità e le competenze da osservare in materia di remunerazione.

Con il termine “remunerazione” si intende qualsiasi forma di pagamento, in misura fissa o variabile, o altro beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, che viene corrisposto ai soggetti in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali forniti al Fondo.

Il Fondo considera, come obiettivo imprescindibile, l’adozione di sistemi di remunerazione coerenti con una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo, impedendo l’assunzione di rischi non congrui con i profili e le regole del Fondo stesso.

La definizione e l’applicazione della politica di remunerazione ha lo scopo principale di creare valore nel tempo, attrarre, motivare e trattenere le persone, creando senso di identità e sviluppando una cultura legata al merito e alla performance.

Nell'ambito della definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema retributivo del Fondo:

- l'**Assemblea dei Delegati** elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e ne determina l'eventuale compenso; riceve con cadenza triennale un'informativa chiara e completa sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione.
- il **Consiglio di Amministrazione** definisce la Politica di Remunerazione e la sottopone all'Assemblea dei Delegati perché ne prenda visione; garantisce la corretta attuazione della Politica di Remunerazione; assicura che la Politica di Remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura del Fondo; definisce i sistemi di remunerazione e incentivazione del personale più rilevante; assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione siano coerenti con le scelte complessive del Fondo e con la normativa di riferimento in termini di assunzione di rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto dei controlli interni;
- la **Funzione di Risk Management**, analizzando e valutando tutti i rischi connessi all'operatività del Fondo e riferendone al Consiglio di Amministrazione, contribuisce in modo sostanziale alla definizione del perimetro del personale rilevante. Inoltre, valuta i rischi connessi all'adozione della Politica di Remunerazione e la coerenza complessiva della stessa rispetto alla propensione al rischio e alle strategie di gestione dei rischi definite dal Consiglio di Amministrazione;
- la **Funzione di Revisione Interna** effettua verifiche di sostanza in merito alla corretta applicazione della Politica di Remunerazione sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- la **Funzione Conflitti di Interesse** verifica che non vi siano conflitti di interesse, anche in caso di incarico a titolo gratuito, e che siano previste misure volte ad evitare la potenziale generazione degli stessi;
- l'**Area Legale e Compliance** verifica, *ex ante*, che la Politica di Remunerazione sia coerente con quanto previsto dalla normativa di riferimento in modo da prevenire e contenere i rischi legali e reputazionali.

Per il personale dipendente del Fondo, la struttura remunerativa si articola nel seguente modo:

- una remunerazione fissa di base, che comprende le voci economiche del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico (es. minimo contrattuale integrato, corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito);
- una remunerazione variabile che può essere costituita da: i) un premio di risultato, così come disciplinato dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, volto ad incentivare la produttività del lavoro; ii) un premio individuale di risultato legato alla definizione di specifici indicatori di performance rappresentativi degli obiettivi della funzione di appartenenza, ai quali correlare le percentuali di premio da erogare;

- benefit non monetari, ovvero la componente non direttamente monetaria che il Fondo riconosce ai propri dipendenti, in aggiunta alla remunerazione erogata, che includono la previdenza integrativa, la copertura sanitaria integrativa, le attività culturali e ricreative ed i *ticket restaurant*.

Con riferimento allo schema remunerativo previsto per il personale dipendente di altra società che svolge la propria attività in distacco presso il Fondo, lo stesso verifica che la remunerazione della società datrice di lavoro sia in linea con i principi delineati nella Politica di Remunerazione e, in particolare, che non incoraggi l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo e alle sue regole e che non contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

Nel caso di incarichi svolto a titolo volontario e gratuito, il Fondo verifica che tale scelta non contrasti con una gestione sana, prudente ed efficace del Fondo e, in particolare, che non comprometta il pieno rispetto dei ruoli e responsabilità assegnati al personale.